

ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE AMBIENTALE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 2868 in data 28-07-2014

OGGETTO : MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE GIÀ RILASCIATA ALLA SOCIETA' BRABANT ALUCAST ITALY SITE SRL, DI VERRÈS, CON P.D. N. 4233 DEL 16 OTTOBRE 2013 RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DI UN FORNO DI FUSIONE PER LE LEGHE DI ALLUMINIO TIPO STRIKOMELTER, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 152/2006.

Il Dirigente della Struttura organizzativa Pianificazione e valutazione ambientale

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente "L'autorizzazione integrata ambientale";
- richiamato in particolare l'articolo 29-nonies del citato decreto, che stabilisce le modalità di autorizzazione delle modifiche degli impianti autorizzati;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1255 del 26 luglio 2013, con la quale è stata individuata, nel Dirigente della Struttura organizzativa Pianificazione e valutazione ambientale l'Autorità regionale competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 4233 del 16 ottobre 2013, concernente il rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis, art. 29-octies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, già rilasciata alla società Brabant Alucast Italy Site s.r.l., di Verrès, con provvedimento dirigenziale n. 3604 del 31 agosto 2007 e successive integrazioni e modificazioni;

- richiamata la nota della società Brabant Alucast Italy Site s.r.l., in data 27/03/2014, ns. prot. n. 2818/PVA in data 31/03/2014, che ha richiesto una modifica non sostanziale per l'installazione di un forno di fusione per le leghe di alluminio tipo STRIKOMELTER;
- atteso che l'intervento in oggetto non modifica la capacità produttiva dell'impianto;
- dato atto che, a seguito di richiesta parere da parte della scrivente Struttura Organizzativa (nota prot. n. 2962/TA in data 04/04/2014), ARPA Valle d'Aosta ha espresso, con nota prot. n. 3916 in data 18/04/2014, un parere di massima favorevole per l'installazione di un nuovo forno fusorio per leghe in alluminio all'interno dell'azienda Brabant Alucast Italy, richiedendo al contempo la produzione di alcune integrazioni relative ai parametri costruttivi del camino di emissione E18, costituiti dall'altezza di sbocco e dai dati relativi alla sezione del condotto al fine di poter definire i valori limite del nuovo punto di emissione da inserire nella modifica AIA.
- richiamata la nota della Struttura pianificazione e valutazione ambientale dell'Assessorato territorio e ambiente in data 30 aprile 2014, prot. n. 3777/TA, con la quale sono state richieste informazioni sui parametri costruttivi del camino di emissione E18, costituiti dall'altezza di sbocco e dai dati relativi alla sezione del condotto;
- rilevato che la società Brabant Alucast Italy Site s.r.l., con comunicazioni in data 26 giugno 2014 prot. n. 5485/TA e 9 luglio 2014, prot n. 6271/TA, ha provveduto a presentare le integrazioni richieste;
- richiamata la nota in data 18 luglio 2014, prot. n. 6746 con la quale ARPA ha confermato il proprio parere favorevole indicando i valori limite di emissione e metodi di misura alle emissioni da applicare al nuovo punto di emissione E18;
- dato atto che la conferenza di servizi riunitasi in data 21 luglio 2014 ha espresso parere favorevole all'intervento in oggetto che ricomprende anche lo spostamento della postazione di preriscaldamento della siviera con relativo camino, punto di emissione E13, di circa 7 metri al fine di ricavare il necessario spazio tecnico per il posizionamento del nuovo forno;
- dato atto che, alla luce di alcuni aggiornamenti intercorsi riguardo i metodi di misura alle emissioni in atmosfera, risulta necessario provvedere alla modifica della tabella di cui al punto 2.1.3 del PD n. 4233 del 16 ottobre 2013;
- ritenuto di dover autorizzare quanto richiesto dalla società Brabant Alucast Italy Site s.r.l., di Verrès, che costituisce modifica non sostanziale dell'AIA, rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 4233 del 16 ottobre 2013, concernente il rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis, art. 29-octies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, già rilasciata alla società Brabant Alucast Italy Site s.r.l., di Verrès, con provvedimento dirigenziale n. 3604 del 31 agosto 2007 e successive integrazioni e modificazioni;
- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 578 in data 19 marzo 2012 concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, come modificata ed integrata dalle DGR 1255 e 1474 del 2013, a decorrere dal 1° ottobre 2013;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1408 del 23/08/2013 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2186 in data 31.12.2013 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2014/2016 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2014 e di disposizioni applicative;

DECIDE

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 4233 del 16 ottobre 2013, concernente il rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis, art. 29-octies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, già rilasciata alla società Brabant Alucast Italy Site s.r.l., di Verrès, con provvedimento dirigenziale n. 3604 del 31 agosto 2007 e successive integrazioni e modificazioni, ai sensi e per gli effetti di cui alla parte seconda, titolo III-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'installazione di un forno di fusione per le leghe di alluminio tipo STRIKOMELTER, presso lo stabilimento della società Brabant Alucast Italy Site s.r.l., in Comune di Verrès, Località Glair, n. 41;

2) di subordinare la presente autorizzazione alle condizioni di seguito riportate.

Valori limite di emissione:

(tabella 1)

Punto di emissione	Impianto/Fase di processo	Sistema di abbattimento	Diametro camino (m)	Portata (Nm ³ /h)*	Sostanza inquinante	Limiti di emissione		Frequenza autocontrollo
						Concentrazione (mg/Nm ³)**	Flusso di massa (kg/h)	
E18	Forno di fusione dell'alluminio Strikomelter	Nessuno	0,60	5000	Polveri	20	0,10	Annuale
					CO	150	0,75	
					NO _x (espressi come NO ₂)	120	0,60	
					COV (espressi come COT)	100	0,50	

Note
 * La misura della portata è necessaria per la determinazione del flusso di massa. Il valore di portata indicato in tabella ha carattere di riferimento indicativo e non costituisce un parametro di controllo in sede di verifica.
 ** Valori riferiti alle condizioni standard di 273 K e 101325 Pa

Metodi di misura:

(tabella 2)

Grandezza misurata	U.M.	Metodo	Specifiche
Portata, velocità, temperatura, pressione	Nm ³ /h	UNI EN 16911-1	
O ₂	mg/Nm ³	UNI EN 14789	Per la misura del tenore di O ₂ deve essere determinato il valore medio di O ₂ nell'intervallo di misura/campionamento del singolo inquinante ricercato

Polveri	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1	Devono essere condotti almeno n. 3 campionamenti secondo il metodo indicato con calcolo del valore medio misurato e della relativa incertezza come previsto dal metodo Unichim n. 158. Per la verifica del rispetto del limite di emissione si fa riferimento a quanto previsto dal metodo Unichim n. 158
CO	mg/Nm ³	UNI EN 15058	Deve essere condotto un monitoraggio di durata pari ad almeno 60 minuti del singolo parametro misurato secondo il metodo indicato, con determinazione del valore medio misurato nell'intero periodo di monitoraggio. Per la verifica del rispetto del valore limite di emissione si fa riferimento al valore medio misurato nel periodo di monitoraggio (secondo quanto previsto dall'Allegato VI – punto 2.3 alla parte V del Dlgs 152/06)
COV (espressi come COT)	mg/Nm ³	UNI EN 12619:2013	
Ossidi di azoto (NO _x)	mg/Nm ³	UNI EN 14792 UNI 10878	

Prescrizioni generali

(Tabella 3)

Autocontrolli alle emissioni	<p>Le misure di autocontrollo degli inquinanti per i quali è previsto un limite di emissione devono essere eseguite nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti ai fini delle emissioni in atmosfera.</p> <p>Gli autocontrolli da effettuare a seguito della messa a regime dell'impianto, previsti dall'art. 269 comma 5 del Dlgs 152/06, devono essere condotti effettuando due misurazioni in due giornate distinte comprese nei primi 10 giorni di esercizio dell'impianto a partire dalla data di messa a regime.</p> <p>Successivamente l'azienda deve condurre gli autocontrolli alle emissioni con la periodicità indicata nella tabella dei limiti di emissione.</p> <p>Nella relazione tecnica relativa agli autocontrolli devono essere indicati, per ognuno degli inquinanti misurati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il valore di concentrazione riferito alle condizioni standard di 273 K e 101325 Pa; • il valore di portata di ogni singolo punto di emissione; • il regime di funzionamento dell'impianto.
Punti di emissione	<p>I punti di emissione devono essere dotati di idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169. Laddove i requisiti della norma non fossero attuabili il gestore potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e comunque concordate con l'ARPA Valle d'Aosta.</p> <p>L'accesso ai punti di prelievo deve essere garantito a norma di sicurezza secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.</p> <p>Dalla postazione di prelievo deve essere facilmente raggiungibile una presa per l'alimentazione a rete della strumentazione utilizzata per le misure ed i prelievi.</p> <p>I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.</p>

3) di stabilire che la tabella di cui al punto 2.1.3 del PD n. 4233 del 16 ottobre 2013 sia integralmente sostituita dalla tabella 2 (metodi di misura) del presente atto;

4) di approvare lo spostamento della postazione di preriscaldamento della siviera con relativo camino, punto di emissione E13, di circa 7 metri al fine di ricavare il necessario spazio tecnico per il posizionamento del nuovo forno fermo restando i limiti di emissione definiti;

5) di inserire al punto 2.3 – Rifiuti del provvedimento dirigenziale n. 4233 del 16 ottobre 2013 il nuovo codice CER

Denominazione rifiuto	CER	Produzione annua	Frequenza di caratterizzazione
Alluminio	17 04 02	X	/

6) di stabilire che la Struttura organizzativa Pianificazione e valutazione ambientale notifichi il presente provvedimento alla società Brabant Alucast Italy Site s.r.l., alla Stazione forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della legge

regionale 6 agosto 2007, n. 19 e provveda alla pubblicazione dello stesso sul sito web dell'Amministrazione regionale;

7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

L'ESTENSORE
- Davide MARGUERETTAZ -

IL DIRIGENTE
- Luca FRANZOSO -

IL COMPILATORE

Davide MARGUERETTAZ

LUCA FRANZOSO

ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO

Struttura gestione spese - Ufficio impegni

Codice creditore/debitore

Descrizione / Motivazione

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 29/07/2014 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO REFERTO